

RILEVANZA POLITICO-ECONOMICA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO NELLA CONTROVERSIA FIOM-FIAT

PAOLO EMILIO ROSSI*

SOMMARIO

1. L'organizzazione sindacale e i limiti costituzionali al proclamato pluralismo. - 2. Il sindacato dei lavoratori: vero e proprio soggetto politico. - 3. La contrapposizione degli interessi continentali e globali nel conflitto sociale. - 4. La neutralità dello Stato nel rito del lavoro. - 5. L'inaccettabilità di un pregiudizio politico nella rilevanza giuridica di fatti denunciati come antisindacali. - 6. La difesa dell'occupazione avverso le sofisticate e complesse aggressioni delle attuali speculazioni finanziarie. - 7. L'accordo interconfederale del 28 giugno 2011.

1. L'organizzazione sindacale e i limiti costituzionali al proclamato pluralismo

Il recente accadimento di due episodi di stretto dibattito sindacale ha sollecitato l'esigenza dottrinale di intervenire, con una sorta di *post scriptum*, in ordine alle riflessioni pubblicate, nel fascicolo n. 1/2011 di questa Rivista¹, in materia di conflitto sindacale nonché dell'idea di competitività per la crescita del nostro Paese.

Il primo episodio è consistito nel determinante accordo interconfederale del 28 giugno 2011 per la disciplina, nell'ambito dell'industria, dei criteri di determinazione della rappresentanza sindacale nelle imprese e delle correlative conseguenze, in termini di effettività, dell'efficacia soggettiva obbligatoria dei contratti collettivi aziendali di lavoro, che saranno stipulati dalle parti sociali firmatarie di detto accordo.

L'altro episodio è stato rappresentato dalla contraddittoria sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, pronunciata nella controversia promossa dalla

* Professore incaricato di Diritto del lavoro nell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

¹ P.E. ROSSI, *Il conflitto sindacale e l'idea di competitività nell'innovativa contrattazione collettiva aziendale del settore auto*, p. 97 ss.

FIOM-CGIL contro la Società “Fabbrica Italia Pomigliano”, quale *Newco* FIAT. Ora, se per le contraddizioni *in re ipsa* di tale sentenza rinviando alle argomentazioni che più avanti saranno specificamente dedotte in merito a quella condanna, dobbiamo subito sottolineare come il Tribunale di Torino non abbia, in alcun modo, tenuto in debito conto l’attuale irrilevanza giuridica “*esterna*” delle Federazioni di categoria dei sindacati, in quanto non più legittimate ad essere parti stipulanti dei contratti collettivi nazionali di lavoro a seguito dell’innovativo Patto politico tra Governo e parti sociali del 22 gennaio 2009 di riforma degli assetti contrattuali, attuato con l’accordo interconfederale del 15 aprile 2009, siglato tra Confindustria e le Centrali confederali della CISL e della UIL e con scadenza al 15 aprile 2013. Di significativo rilievo, poi, è stata la disdetta, nel frattempo, legittimamente formalizzata, che l’UIL ha notificato a Governo e parti sociali riguardo al patto politico, denominato Accordo Ciampi, del 23 luglio 1993 su *Politica dei redditi, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo*.

In particolare, il Tribunale di Torino sembra non aver colto le modifiche intervenute, in forza dell’art. 1 del D.P.R. n. 312 del 1995, al contenuto normativo dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori che, a ben vedere, così oggi recita: «*Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva*». Pertanto, è da dire come costituisca un’aporia sostituire la ricorrente FIOM alla prescritta iniziativa dei lavoratori occupati nella convenuta FIP, ordinando a FIAT di «riconoscere la disciplina giuridica come regolata dal titolo terzo dello Statuto dei lavoratori». Nel caso di specie, manca del tutto l’*attualità* del comportamento antisindacale della Società FIP, la quale non ha, in fatto, mai respinto alcuna iniziativa dei lavoratori associati alla FIOM e occupati in detta unità produttiva per la costituzione della propria rappresentanza sindacale aziendale. Da qui l’errore nel quale appare naufragata la sentenza in parola.

Quel che deve essere oggetto di attenta e seria riflessione in tema di dogmatica sindacale, è che le parti abrogate, nel 1995, del primo comma del citato art. 19 dello Statuto hanno rappresentato lo sviluppo del contenimento politico di quel pluralismo sindacale, che aveva minacciato la normale attività produttiva all’interno delle imprese e che non era rimasto ordinato dall’attuazione della seconda parte dell’art. 39 della Costituzione. Del resto, in quello stesso anno il legislatore intervenne, con un’interpretazione autentica dell’art. 1 della legge n. 389 del 1989, statuendo, a mente del comma 25 dell’art. 2 della legge finanziaria n. 549, per l’appunto, del 1995, che, «in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria».

Il passaggio dalla nozione di «organizzazioni maggiormente rappresentative» a

quella di «organizzazioni comparativamente più rappresentative» ha significato l'introduzione di un limite legislativo di supplenza costituzionale al doveroso riconoscimento del «pluralismo sindacale».

2. Il sindacato dei lavoratori: vero e proprio soggetto politico

Che significa, in uno Stato democratico, che il sindacato è un soggetto politico? La risposta a una tale domanda importa una valutazione complessiva dell'assetto organizzativo e finanziario della stessa associazione di lavoratori e di pensionati, i quali tutti sono posti in condizione di godere di varie assistenze socialmente utili anche e soprattutto attraverso le valide strutture dei patronati (INCA-CGIL; INAS-CISL; ITAL-UIL). Il sindacato marcia così parallelamente alla funzione propria del partito politico, per cui è obbligato a «concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale», ma oggi anche - sia pure latamente - quella europea (art. 49 Cost).

Detto questo, il Giudice del lavoro di Torino era tenuto inevitabilmente ad avere in memoria, nel momento in cui ha deciso sul comportamento antisindacale della convenuta FIP nei confronti della FIOM, l'atteggiamento politico e non sindacale assunto prima dalla CGIL nel gennaio 2009 e, successivamente, dalla FIOM nella specifica relazione industriale con la FIAT a seguito della costituzione della *Newco* FIP.

La posizione politica mantenuta da CGIL con la proclamazione dello sciopero generale del 6 maggio 2011, dopo quello attuato dalla stessa FIOM il 28 gennaio 2011, è stata giudicata «ambigua» per non aver saputo ricondurre a unità la sua dialettica interna, ancora dominata da una logora «centralità metalmeccanica». Conferma della fondatezza di un tale assunto è venuta dall'incontro-scontro tra la segreteria della FIOM e quella della CGIL in data 9 gennaio 2011 per superare i contrasti insorti a seguito della proposta del *leader* Susanna Camusso, secondo la quale, ove il risultato del *referendum* nello stabilimento di Mirafiori fosse stato favorevole al sì, la FIOM avrebbe dovuto aggiungere la sua firma, per presa d'atto, all'accordo, salvando in tal modo i suoi diritti di rappresentanza all'interno dell'indotto, guidato da Marchionne. Si trattava di apporre una c.d. "*firma tecnica*", che il responsabile della FIOM, però, respinse decisamente, affermando che lo statuto della CGIL vieterebbe di firmare accordi che sottrarrebbero diritti ai lavoratori. E qui il Giudice del lavoro di Torino non ha avvertito come la FIOM, nel caso di specie, avesse perseguito **un interesse collettivo politico suo proprio**, mostrando di rimanere fossilizzata nell'ingranaggio ideologico di cinghia di trasmissione del partito della sinistra radicale. Il comportamento della FIOM, contrario al metodo democratico, ha creato un *vulnus* nelle relazioni industriali con un danno di sconcertante immagine per gli investimenti delle multinazionali nel nostro Paese. E l'Italia, con l'intervento straordinario del Parlamento

nel luglio 2011 per controbattere le speculazioni sui titoli del nostro debito pubblico, ha comunque ribadito il dovere alla solidarietà politica non solo segnando la rotta verso il pareggio di bilancio, ma anche manifestando un metodo di lavoro, «quello della coesione tra le forze politiche e sociali, che ha dato buoni risultati, e che adesso può costituire una piattaforma per un altro, decisivo passo in avanti: una politica economica italiana che ponga al centro di tutto la crescita»². L'errata sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Torino inneggia purtroppo, a ben vedere, contro la coesione politica e sociale, dando ragione a chi muove contro la «crescita» del Paese e contro una equa determinazione della politica nazionale. Senonché, in nome del popolo italiano «tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi» (art. 54, primo comma, Cost.).

Il sindacato è tale se tratta, partecipa e si impegna su proposte e controproposte che abbiano per oggetto la realizzazione sempre ed esclusivamente dell'interesse collettivo politico e professionale dei propri associati.

Diversamente, assume lo *status* di un ambiguo movimento di lotta politica, ma certo non più di classe, bensì puramente anarchico.

3. La contrapposizione degli interessi continentali e globali nel conflitto sociale

La questione politica che investe l'intera collettività italiana a causa dell'enorme indebitamento pubblico (quasi 1.900 miliardi di euro), s'incentra tutta quanta sull'improcrastinabilità di una seria strategia della crescita, non essendo più contestabile l'opinione secondo cui il Pil in Italia non potrà crescere tanto da abbattere il suo rapporto con il debito pubblico.

Da parte di molti studiosi si sostiene come, una volta superato il 70 per cento, il rapporto del debito pubblico con il Pil si spezzi a ragione del fatto che il taglio del *deficit* di bilancio avrebbe effetti deflazionistici con un innalzamento del costo dell'indebitamento. Senonché, è possibile la creazione di un circolo virtuoso attraverso una crescita perseguita con più concorrenza e con più merito. Del resto, si afferma che «la crescita del Pil reale con il problema del debito pubblico c'entra solo fino a un certo punto. Perché la crescita che serve per abbattere il debito non è quella reale ma quella nominale»³. Queste riflessioni vanno proiettate in quel piccolo mondo sindacale della FIOM in relazione alla minacciata azione legale, che dovrebbe essere promossa dai lavoratori ad essa associati contro la FIP, datore di lavoro.

2 Così, l'editoriale del *Sole 24 Ore*, *Nove impegni per liberare le energie del Paese*, con riguardo al dibattito su rigore e crescita, del 17 luglio 2011, p. 2.

3 M. FORTIS, *Eurobond per rilanciare la crescita nella UE*, in *Sole 24 Ore* del 17 luglio 2011, p. 2.

Si tratta di una ventilata fibrillazione sociale che mette a nudo un conflitto non sindacale ma politico, a tutto danno dell'intera collettività.

Si dileggia, pertanto, la sfida nazionale alla coesione, alla competizione nel commercio internazionale, in una parola allo sviluppo sostenibile con speranze di occupazione stabile nei confronti dei giovani e delle giovani. Si vorrebbe la resa di quanti puntano a uno sforzo collettivo per migliorare le condizioni di vita e per acquisire maggiori redditi da lavoro dipendente nel settore tanto privato quanto pubblico. Rispetto ai più scottanti temi economici del momento non può passare sotto silenzio il forte appello che il Presidente della Repubblica ha pronunciato in occasione dell'iniziativa de *Il Sole 24 Ore* con l'elaborazione dei *Nove impegni per la crescita*⁴. Egli ha sollecitato l'assunzione da parte di tutti indistintamente del *metodo del confronto* «su concrete proposte e opzioni che diano sostanza al discorso talvolta generico sulla necessità di combinare rigore nella finanza pubblica e rilancio dello sviluppo».

E il conflitto sociale di sponda sindacale non può respingere quel “metodo del confronto”, mostrando di tenere in nessun conto l'attuale contrapposizione degli interessi economici e finanziari rapportati ai livelli continentali ed espressi in termini di vera e propria globalizzazione.

4. La neutralità dello Stato nel rito del lavoro

L'impressione suscitata dalla sentenza in discorso è stata quella di una volontà diretta, metaforicamente, a dare un c.d. “colpo al cerchio e uno alla botte”, lasciando intendere come, alla fine, tutti i contendenti dovessero ritenersi comunque soddisfatti.

Sul punto, però, è arrivato un richiamo del capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che ben si addice a un pacato ripensamento critico intorno al dispositivo di quella sentenza e con il quale è giunta l'ammonizione, in occasione dell'incontro con i giovani uditori giudiziari del 21 luglio 2011, sull'impegno di «evitare condotte che creino confusione tra i ruoli e fomentino l'ormai intollerabile, sterile scontro tra politi-

4 G. NAPOLITANO, *Ora tutti si confrontino nel merito*, lettera di apprezzamento al “manifesto del Sole”, 17 luglio 2011, p. 1. I nove impegni per la crescita sono stati declinati nei seguenti punti: 1° riduzione della tassazione sul lavoro; 2° pensione a 70 anni; 3° adozione da parte dell'Unione europea di eurobond (titoli di debito europeo) per sostenere i paesi in difficoltà finanziaria; 4° attuazione delle privatizzazioni a cominciare dalla RAI e dalle aziende di public utility, oggi possedute da enti locali o da loro controllate; 5° un piano di liberalizzazione di licenze e orari per tutte le attività del commercio e reti distributive; 6° definizione di un patto di stabilità inderogabile in ordine ai parametri dei costi *standard* per la spesa sanitaria; 7° aumento delle rette universitarie e abolizione del valore legale del titolo di studio; 8° trasparenza della pubblica amministrazione con l'adozione di una legge per la libertà d'informazione; 9° riduzione dei costi della politica.

Senonché, nel “manifesto” si afferma che si è ben consapevoli che le ricette per la crescita è composta da molti ingredienti e che quella lista non li esaurisce certo tutti. L'ingrediente principale, però, resterebbe la fiducia; con questa conseguenza che le enunciate misure ridarebbero slancio alla voglia di fare che negli imprenditori e nei lavoratori italiani non è mai venuta meno e che è il vero capitale del Paese.

ca e magistratura». Il Presidente così riafferma il «fondamentale interesse nazionale» di cui i magistrati sono portatori, rilevando come la crisi di fiducia nel sistema giustizia abbia origine da un “offuscamento” dell’immagine della magistratura. I giudici, pertanto, sono stati invitati «a non cedere a fuorvianti esposizioni mediatiche», a non sentirsi investiti «da improprie ed esaltanti missioni», a non indulgere in «atteggiamenti protagonisti e personalistici». Napolitano ha detto, in altre parole, un forte “NO” a condotte che, in qualche modo, possono essere foriere di una indebita confusione di ruoli come potrebbe risultare essere quella di una supplenza di carattere giurisprudenziale alla scelta politica di non dare attuazione alla seconda parte dell’art. 39 della Costituzione, finendo, però, per ferire la stessa “libertà sindacale”. Certo, la magistratura deve svolgere il proprio lavoro con piena e indiscussa autonomia, accettando il metodo di assoluta imparzialità per infondere coraggio verso una convinta coesione sociale, capace di portare i partiti, le parti sociali e tutte le forze organizzate del Paese allo sforzo collettivo per disincagliarlo dalle secche economico-finanziarie di un troppo a lungo mancato sviluppo.

Sulla controversia FIOM-FIP va ora registrato come entro l’anno 2011 la FIAT, guidata da Marchionne, sia avviata ad aumentare le proprie quote di Chrysler al 58,5 per cento, preparando, nel contempo, anche una nuova struttura integrata di *management* con la creazione di quattro quartieri generali regionali in Europa, con sede Torino; in Nordamerica nella sede di Chrysler in Auburn Hill; in Sudamerica, con sede in Belo Horizonte; infine, in Asia.

Il fondamentale interesse nazionale non può mai restare sottomesso a timori reverenziali di qualsivoglia genere, per cui l’auspicio è che in caso di ricorso in appello avverso la sentenza di cui trattasi, il collegio della Corte giudicante formuli, sui punti controversi, una decisione imparziale in diritto e giusta rispetto ai fatti accaduti e documentati.

Infine, per quanto concerne la nuova geografia giudiziaria per il rito del lavoro, l’invito è di trasferire alla giurisdizione tributaria le controversie in materia di contributi previdenziali e di premi all’INAIL, in forza di quanto legislativamente statuito dalla riforma di cui al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. La mancata attuazione di una tale riforma giurisdizionale ha prodotto danni rilevanti all’Erario soprattutto nel periodo precedente la crisi mondiale del 2008 e, più precisamente, a partire dal gennaio 1998.

5. L’inaccettabilità di un pregiudizio politico nella rilevanza giuridica dei fatti denunciati come antisindacali

La sentenza *de qua*, che condanna la Società FIP ad applicare nei confronti della

5 Sull’argomento si veda: F.P. ROSSI, *Giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria: reddito da lavoro e imposta contributiva e premi*, in questa Rivista, fascicolo n. 1/2009, p. 69 ss.

ricorrente FIOM lo Statuto dei lavoratori nella parte relativa all'attività sindacale nell'impresa, collega questa decisione al comportamento della *Newco* FIAT, che sarebbe risultato diretto «ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale» dell'anzidetta Federazione.

Senonché, per quanto ci consta, la FIOM ha esercitato a pieno e con il coinvolgimento persino dei partiti politici il suo proprio diritto alla libertà sindacale, giungendo, contro la natura stessa di ogni organizzazione sindacale, ad adire l'autorità giudiziaria per la difesa di un interesse collettivo professionale. Essa si è rifiutata di partecipare ad una libera trattativa sindacale, prendendo le mosse dal convincimento politico dell'illegittimità della piattaforma contrattuale sottoposta a *referendum* degli stessi lavoratori in essa coinvolti. Questo rifiuto è stato corrispondente all'esercizio di una libertà sindacale, la quale non può essere intesa fuori o a prescindere dall'odierno pluralismo confederale e federale dei lavoratori organizzati ovvero contro la normale dialettica delle contrapposte posizioni rivendicative in una sorta di concorrenza nelle azioni di proselitismo associativo dei medesimi. L'aver cercato di spostare indebitamente il conflitto sindacale in essere nella vicenda in discorso, addossando alla FIP convenuta la responsabilità di un tale conflitto, è una determinazione inaccettabile per il pregiudizio politico che con essa è stato manifestato a danno della stessa libertà sindacale e contro il dispositivo legislativo, che pone un limite esterno al "pluralismo sindacale" in virtù dell'innovativa formula delle «organizzazioni comparativamente più rappresentative».

Il Tribunale di Torino, con la sentenza in parola, ha finito per fare confusione nei diversi ruoli assunti da ciascuna parte nel relativo procedimento giudiziario, una volta accertata la conformità alla legge del contratto collettivo aziendale di lavoro fra FIAT Spa e le Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Napoli di FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e l'Associazione Quadri e Capi FIAT. Tale contratto è stato declinato nei termini di «contratto collettivo specifico di primo livello, che sarà applicato ai lavoratori di Fabbrica Italia Pomigliano che, non aderendo al sistema confindustriale, non applica la contrattualistica definita nell'ambito dello stesso».

La FIOM non ha bisogno del contentino elargito in sede giudiziale, atteso che essa ha il diritto e il potere di attivare la lotta sindacale attraverso lo strumento dello sciopero, quale risposta concreta nel terreno degli occupati ad ogni comportamento imprenditoriale diretto a limitare l'attività sindacale o addirittura a impedire l'esercizio del diritto di sciopero. Per un altro verso, il Giudice del lavoro non può ostacolare le libere relazioni industriali frenando gli aspetti evolutivi della stessa contrattazione collettiva, che mostra la corda di una intrinseca sofferenza per la oramai ingiustificata eccessiva molteplicità degli ossificati contratti collettivi nazionali di lavoro. Qui è in gioco anche l'interesse nazionale fondamentale a contenere le spese dei partiti, dei sindacati, delle istituzioni pubbliche centrali e periferiche, ancorché si possa oggi dire come sia stata superata la grande paura per una possibile dissoluzione dell'euro.

6. La difesa dell'occupazione avverso le complesse e sofisticate aggressioni delle attuali speculazioni finanziarie

Vale rammentare come, fino a lunedì 18 luglio 2011⁶, abbiamo assistito all'imperverare di una speculazione "impazzita" con un mercato finanziario davvero ballerino e con un inquietante aumento dei tassi di interesse del nostro debito pubblico. Le perplessità della Borsa sono state superate, poi, per effetto degli accordi di Bruxelles, che hanno determinato una diminuzione circa le differenze dei tassi di interesse tra i buoni del tesoro italiani e quelli tedeschi. Tali accordi, inoltre, hanno reso più flessibile il Fondo denominato *European financial stability facility* per il sostegno dei Paesi dell'area "euro" in difficoltà attraverso una maggiore durata dei prestiti concessi e con una diminuzione del loro costo.

Ora, per quanto concerne il presente dibattito intorno al giudicato del Tribunale di Torino, occorre rendere avvertiti del fatto che nessun italiano può illudersi che "guerre" monetarie non riscoppino in futuro e che senza una convinta coesione politica e sociale si potranno assorbire gli *shocks* economici e, al tempo stesso, predisporre gli indispensabili interventi al fine di mediare i probabili squilibri insorgenti tra gli stessi Paesi coinvolti. D'altro canto, se l'Europa fatica a trovare il compromesso sulle accennate grandi questioni finanziarie, il sistema politico americano denuncia, alla fine del mese di luglio 2011, un'analoga lentezza nel processo decisionale sul debito sovrano con rischi non trascurabili per la stessa democrazia tanto degli Stati Uniti, quanto dell'Europa.

Prendere coscienza dell'attuale difficile momento storico significa, nel caso di specie, far coniugare l'esercizio della libertà sindacale con «l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica» (art. 2 Cost.).

L'auspicio è che il sindacato si impegni a tutelare, sempre e in ogni caso, gli interessi dei lavoratori e non ostacoli mai, neppure per eventuali suoi tornaconti di carattere politico-ideologico, l'occupazione giovanile insieme con uno sviluppo forte e sostenibile del nostro Paese.

7. L'accordo interconfederale del 28 giugno 2011

Il sofferto e doloroso conflitto sindacale, che era rimasto acuito dalla mancata partecipazione della CGIL al Patto politico tra Governo e parti sociali, siglato il 22 gennaio 2009, è finalmente cessato in virtù dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 stipulato tra Confindustria e le Centrali sindacali della CGIL, CISL e UIL. Esprimiamo un plauso a tutto tondo per questo auspicato evento,

⁶ Davvero straordinario è risultato l'impegno del Parlamento che, nel giro di pochi giorni, ha convertito, con modifiche, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 recante «*disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*», pubblicata sulla *G.U.* n. 164 del 16 luglio 2011 e in vigore dal 17 luglio 2011.

che, senza dubbio, costituisce le nuove fondamenta delle relazioni industriali e una sana razionalizzazione del dialogo sociale per migliorare, nelle imprese, accorti sistemi di collaborazione produttiva, al fine di competere più efficacemente nei mercati internazionali. Con questo obiettivo che sia reso sempre più stabile il lavoro dipendente e sia aumentato sensibilmente il correlativo reddito, unitamente alla più ampia partecipazione degli occupati ai fondi di pensione complementare per il tramite dei contratti collettivi aziendali.

Per quanto riguarda questi ultimi, è da dire che l'accordo li considera validi e vincolanti nei confronti di tutti i lavoratori sulla base della maggioranza semplice nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie. Le clausole di tregua, ove risultino contenute negli accordi aziendali, come sopra definiti, obbligano alla loro osservanza tutte le organizzazioni sindacali operanti nell'unità produttiva.

L'intesa interconfederale prevede, poi, come i contratti aziendali possano concordare modificazioni con riguardo a istituti negoziati nei contratti collettivi nazionali di lavoro, ancorché non previste nei medesimi quando il contratto aziendale viene stipulato dalle rappresentanze sindacali in azienda d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria nei casi di crisi aziendale o di nuovi significativi investimenti e relativamente agli istituti che disciplinano la prestazione lavorativa, agli orari di lavoro e all'organizzazione del lavoro.

In proposito, la Segreteria della CISL ha dichiarato la sua grande soddisfazione per l'avvenuta stipula di detto accordo, che rivestirebbe particolare importanza per le seguenti tre ragioni:

«1^ Esso rappresenta un importante segnale di responsabilità delle parti sociali in un momento particolarmente difficile della situazione sociale del Paese ancora alle prese con le conseguenze occupazionali della grande crisi economica e produttiva dalla quale è possibile uscire solo attraverso un grande impegno generale a realizzare intese che in tutti i luoghi di lavoro in tutti i settori rilancino la qualità, la competitività, la produttività del sistema delle imprese e con esse dell'occupazione.

«2^ Questo accordo risulta l'ultimo decisivo tassello della riforma della contrattazione collettiva del gennaio 2009 che ha permesso in questi due anni la stipula dei contratti nazionali in scadenza, l'avvio di una robusta stagione di contrattazione decentrata e ora con quest'accordo trova nuovo impulso e soprattutto nuove regole condivise da tutti, utili a dare efficienza e validità ai contratti aziendali, anche in presenza di divergenze tra le organizzazioni sindacali.

Si tratta di una evoluzione pienamente coerente con i contenuti dell'accordo sulla contrattazione del 2009 ed è motivo di grande soddisfazione della CISL che dopo molti rifiuti e auto-esclusioni abbia visto la sigla anche della CGIL, in particolare sulle questioni più problematiche come le clausole di tregua e le intese modificative (nuove definizioni di deroghe) che spesso in questi anni sono state oggetto di incomprensioni e di attacchi alla CISL e al suo gruppo dirigente.

Con questa intesa sarà possibile ora dare pieno impulso alla contrattazione

decentrata sia nelle aziende in cui produttività è in crescita e pertanto essa dovrà essere ridistribuita a vantaggio dei lavoratori sia nelle aziende in crisi come strumento utile ad attrarre nuovi investimenti ed a rilanciare l'occupazione.

«3^ L'Accordo interconfederale definisce altresì un significativo pluralismo dei modelli di rappresentanza, facendo evolvere, senza cancellarlo, l'accordo del 1993. Accanto alle RSU che vengono confermate nelle loro funzioni nei settori dove hanno avuto una diffusione ed un radicamento, mantengono legittimità le RSA anche in proiezione futura andando, quindi, oltre alla funzione decrescente e residuale delineata dall'accordo del 1993.

La pluralità nei modelli di rappresentanza e la definizione condivisa di regole per decidere a maggioranza anche nei casi in cui esistono forti divergenze tra le organizzazioni sindacali configurano un nuovo assetto del sindacalismo confederale italiano che resta fondato sulla vocazione alla sintesi tra diverse culture e modelli e senza che ciò possa, tuttavia, mai configurare per nessuna organizzazione un diritto di veto e porti quindi ad una paralisi nell'azione del sindacato.

Anche in questa occasione, si è dimostrata l'importanza dell'azione di CISL, unitamente alla UIL, nel cercare con tenacia e determinazione i punti d'incontro del sindacato confederale e nei confronti delle Associazioni datoriali, senza rinunciare mai alla propria identità sindacale e ai propri valori di riferimento, primo fra tutti l'autonomia del sindacato per poter rappresentare e tutelare al meglio i lavoratori»⁷.

Conferma della validità dell'analisi critica svolta alla luce dell'evoluzione dei rapporti sindacali specie nel settore industriale può ben essere tratta dal disposto dell'art. 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". Questa disposizione, dettata in

7 Dal canto suo, la Segreteria della CGIL ha diffuso una nota "sull'ipotesi di accordo tra CGIL, CISL, UIL e Confindustria su contratti e rappresentanza", nella quale si afferma come negli ultimi anni la contrapposizione tra i sindacati avrebbe prodotto la disgregazione del sistema contrattuale e delle regole della rappresentanza e della democrazia. L'intesa endosindacale che integra l'ipotesi di Accordi con Confindustria - sottolinea la nota -, riprendendo il documento unitario del 2008, prevede la necessità di coinvolgere gli iscritti e i lavoratori durante l'intero iter negoziale (piattaforme, trattative, ipotesi di accordo da convalidare). Inoltre, l'ipotesi di Accordo siglata con Confindustria ha validità per il futuro per tutte le aziende rappresentate da Confindustria e non influisce sui contenziosi in corso relativi ad accordi precedentemente sottoscritti in forma separata.

L'ipotesi di Accordo impedirebbe, poi, che si verificassero ulteriori casi di accordi aziendali separati che modificassero i contratti collettivi nazionali di lavoro.

In tema di rappresentanza sindacale. Si fa rilevare, però, come le Organizzazioni sindacali nazionali, le RSU e persino le RSA eserciteranno le loro funzioni e il loro potere sulla base del loro peso effettivo in termini di numero di iscritti. E di voti ricevuti. Si afferma, infine, che alla pariteticità per accordo endosindacale e al conflitto permanente degli ultimi anni si sostituisce una leale competizione nella capacità di rappresentare sindacalmente i bisogni del lavoro basta sul consenso certificato degli iscritti e dei lavoratori.

In dottrina, si vedano: F. SCARPELLI, *Una nuova pagina nel sistema di relazioni industriali: l'accordo sulle regole della rappresentatività e della contrattazione*; M. BARBIERI, *Note sull'accordo del 28 giugno 2011*; V. BAVARO, *L'accordo interconfederale del 28 giugno 2011*; L. MARIUCCI, *Un buon accordo, finalmente!*; P. ALLEVA, *Merito e prospettive dell'accordo interconfederale 28/6/2011*; M. LAI, *Rappresentanza e validità dei contratti aziendali* (note a margine dell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011); in *Bollettino speciale Adapt* del 23 luglio 2011, n. 46.

tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, così recita: “Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità 1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività. 2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative: *a)* agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; *b)* alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; *c)* ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; *d)* alla disciplina dell’orario di lavoro; *e)* alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio. 3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori”⁸.

RIASSUNTO

Superato il conflitto sindacale in virtù dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, l’Autore commenta la successiva sentenza del Giudice del lavoro del

⁸ La manovra di Ferragosto 2011 è stata caratterizzata dalla “eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea”. Senonchè, con l’avvenuta conversione in legge del citato decreto-legge n. 138 del 2011, il predetto articolo 8 sul “sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità” risulta ora così declinato:

«1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazione dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.

Tribunale di Torino riguardo al ricorso proposto da FIOM contro FIAT e la Newco FIP di Pomigliano d'Arco. La conseguente riflessione critica si appunta sulla contraddizione nella quale detta decisione mostra di annullarsi di fronte all'accertato riconoscimento di conformità alla legge del contratto collettivo aziendale sottoposto al *referendum* dei lavoratori occupati nella convenuta Società FIP. Dacché si osserva come la condanna di quest'ultima a riconoscere alla FIOM il diritto alla disciplina giuridica «come regolata dal titolo terzo dello Statuto dei lavoratori» si scontri non solo con l'esercitata libertà sindacale di rifiutare qualunque trattativa e/o dialogo da parte della stessa FIOM in ordine alla piattaforma contrattuale datorialmente predefinita. Ma anche e soprattutto in forza del disposto legislativo, che ha messo un limite esterno al “pluralismo sindacale” in virtù dell'innovativa formula delle «organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative», introdotta nello stesso anno 1995 in cui erano già state apportate modifiche all'art. 19 dello Statuto dei lavoratori.

«2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza di matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino a un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore e li licenziamenti in caso di adozione o affidamento.

«2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

«3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

«3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «e, la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, e applicate» sono sostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare e i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, e applicati»;

b) dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) condizioni di lavoro del personale».

Sul punto e a dimostrazione di quanto sia risultata forte la contestazione della CGIL - specificamente con riguardo all'art. 8 - con lo sciopero generale attuato il 6 settembre 2011, vale segnalare la successiva iniziativa assunta dal sindacalista Maurizio Landini della FIOM mediante la richiesta al Presidente della Repubblica di non promulgare la legge di conversione del citato D.L. n. 138 del 2011, perché, a suo giudizio, l'inserimento dell'art. 8 in questa manovra economica sarebbe incostituzionale. Il Presidente, Giorgio Napolitano, dal canto suo, ha reagito non solo ricordando le competenze e le responsabilità proprie del Capo dello Stato, ma soprattutto aggiungendo come quella richiesta denotasse “una evidente scarsa consapevolezza dei poteri e delle responsabilità del Capo dello Stato”.

SUMMARY

After the collective bargaining dispute under the inter-union Agreement of 28 June, 2011, the author comments on the subsequent decision of the Labour Court of Turin regarding the petition brought by FIOM against FIAT and the Newco FIP of Pomigliano d'Arco. The consequent critical deliberation fixes on the contradiction in which said decision appears to be annulled in the face of the ascertained recognition of compliance under the law of the company collective agreement submitted to the referendum of the workers employed by the defendant company, FIP. Since we observe how the decision of the latter recognizes in FIOM the right to the juridical framework "as regulated by the third title of the Workers' Statute" conflicts not only with the union's free exercise of the right to reject any negotiations and/or dialogue on the part of the said FIOM on the order of the employer's predefined contractual platform. But also and above all on the strength of the legislative provisions, which have placed an outside limit to "trade union pluralism" by virtue of the innovative formula of the "comparatively more representative trade-unions," introduced in the same year, 1995, in which changes had already been made to Art. 19 of the Workers' Statute.